



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sullo schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento CE n.1774/2002 relativo alle norme sanitarie per i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

Repertorio Atti n. 2098 del 14 ottobre 2004

### LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nell'odierna seduta del 14 ottobre 2004:

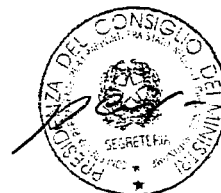
**VISTO** il Regolamento (CE) n.1774/2002, relativo ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano;

**VISTA** la legge 3 febbraio 2003, n.14 (legge comunitaria 2002), che all'art. 3, comma 1, prevede tra l'altro l'adozione delle misure attuative del citato Regolamento (CE) n.1774/2002, entro due anni dall'entrata in vigore della legge stessa;

**VISTO** il decreto del Ministro della salute del 16 ottobre 2003, recante misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili;

**VISTO** lo schema di decreto, che introduce la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del citato Regolamento (CE) n.1774/2002, nel testo approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 16 luglio 2004 e pervenuto in data 21 luglio 2004 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi;

**CONSIDERATI** gli esiti dell'incontro tecnico del 7 settembre 2004, nel corso del quale le Amministrazioni statali interessate hanno accolto alcune delle proposte emendative avanzate dalle Regioni, come da Sezione I dell' allegato sub A, parte integrante del presente atto, con riserva di approfondimento sulle restanti richieste;





## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

**VISTA** la nota del 20 settembre 2004, con la quale il Ministero della salute, sciogliendo la riserva di cui al precedente punto, ha comunicato l'accogliibilità dei restanti emendamenti regionali, come da Sezione II del citato allegato sub A;

**CONSIDERATO** che nell'odierna seduta i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno espresso il loro parere favorevole sullo schema di decreto in esame, con le modifiche istruite e accolte in sede istruttoria, concordando altresì col Ministro della salute, sulla base di un documento prodotto in corso di seduta, allegato sub B al presente atto, la seguente integrazione al testo dell'art. 1, al fine di rendere coerente il testo dell'articolato con la richiesta regionale di integrazione delle premesse:

- alla fine dell'art. 1, aggiungere le parole *" , nonché di quanto previsto dall'Accordo fra il Ministro della salute, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministro delle politiche agricole e forestali e le Regioni e le Province autonome sancito in data 1 luglio 2004, recante Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione Europea del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano "*;

### **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

sullo schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento CE n.1774/2002 relativo alle norme sanitarie per i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, con le modifiche riportate nell' allegato sub A, Sezioni I e II, e con l'integrazione al testo dell'art. 1, nei termini di cui in premessa.

IL SEGRETARIO  
Dott. Riccardo Carpino



IL PRESIDENTE  
Sen. Prof. Enrico La Loggia



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

### ALLEGATO A

#### Emendamenti regionali, accolti dalle Amministrazioni centrali:

##### SEZIONE I

1) Nelle **Premesse** allo schema di decreto, dopo le parole "Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica" inserire le seguenti:

*"Visto l'accordo, sancito in data 1 luglio 2004, tra il Ministro delle Salute, il Ministro dell'ambiente e tutela del territorio, il Ministro per le politiche agricole e forestali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano recante "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione Europea del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano", come recepito dalle Regioni e Province autonome."*

2) all'Art. 2

*sopprimere il comma 3.*

3) all'art. 3

*sopprimere il comma 3.*

4) all'art. 6

*Sostituire le parole "degli impianti" con le seguenti "dell'impianto".*

5) all'art. 10 e 11 e 12

*Sopprimere l'articolo 10 del testo del testo dello schema di decreto legislativo in esame e riformulare conseguentemente gli articoli 11 e 12.*

- **Articolo 11**, al comma 1, lettera a), dopo le parole " comma 1 e 2" sono aggiunte le seguenti: " e 3";

- Aggiungere **alla fine dell'articolo 11** il seguente comma: *"5. Salvo che il fatto costituisca reato è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 36.000,00 euro chi, essendovi tenuto, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del decreto del Ministro della Salute 16 ottobre 2003, non provvede alla compilazione ed alla conservazione di tutti i documenti commerciali e sanitari e dei registri di cui al*





## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

*Regolamento CE n.999/2001 e relativi allegati e successive modifiche, per almeno due anni."*

- **Articolo 12**, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: "5. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano secondo gli statuti di autonomia e le relative norme di attuazione."."

### SEZIONE II

1) Art. 2 comma 1:

Al comma 1 le parole " da 6.000,00 a 36.000,00 euro " sono sostituite dalle seguenti: "**da 1000 a 36.000,00 euro**";

2) Art.3 commi 1 e 2:

- al comma 1, le parole " da 6.000,00 a 36.000,00 euro " sono sostituite dalle seguenti: "**da 1000 a 36.000,00 euro**";
- al comma 2, le parole " da 1.500,00 a 9.000,00 euro " sono sostituite dalle seguenti: "**da 500 a 9.000,00 euro**";

3) Art.4:

le parole " da 6.000,00 a 36.000,00 euro " sono sostituite dalle seguenti: "**da 1500,00 a 36.000,00 euro**";

4) Art.5:

le parole " da 15.000,00 a 90.000,00 euro " sono sostituite dalle seguenti: "**da 10.000,00 a 90.000,00 euro**";

5) Art.6:

le parole " da 6.000,00 a 36.000,00 euro " sono sostituite dalle seguenti: "**da 2000,00 a 36.000,00 euro**";

6) Art.7:

le parole " da 15.000,00 a 90.000,00 euro " sono sostituite dalle seguenti: "**da 10.000,00 a 90.000,00 euro**";

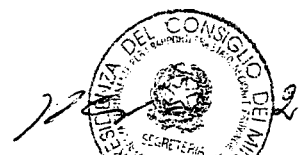
7) Art.8:

le parole " da 6.000,00 a 36.000,00 euro " sono sostituite dalle seguenti: "**da 3.000,00 a 36.000,00 euro**";

8) Art.9 comma 1 lettere a) e b) :

- alla lettera a) le parole " da 15.000,00 a 90.000,00 euro " sono sostituite dalle seguenti: "**da 10.000,00 a 90.000,00 euro**";
- alle lettere b) e c) le parole " da 10.000,00 a 60.000,00 euro " sono sostituite dalle seguenti: "**da 6.000,00 a 60.000,00 euro**";

9) Art.11 commi 1, 2, e 3:



CONFERENZA DEL C

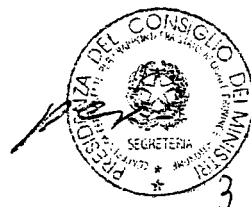


## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

- al comma 1, le parole “ da 15.000,00 a 90.000,00 euro “ sono sostituite dalle seguenti: “ **da 3.000,00 a 90.000,00 euro**”;
- al comma 2, le parole “ da 10.000,00 a 60.000,00 euro “ sono sostituite dalle seguenti: “ **da 6.000,00 a 60.000,00 euro**”;
- al comma 3, le parole “ da 6.000,00 a 36.000,00 euro “ sono sostituite dalle seguenti: “ **da 2.000,00 a 36.000,00 euro**”.

87





CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

14/10/04  
Consiglio  
secolo



**Parere sullo schema di decreto legislativo su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento CE n.1774/2002 relativo alle norme sanitarie per i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.**

*Punto 4) Conferenza Stato Regioni*

La Conferenza dei Presidenti ha espresso parere favorevole al testo dello schema in oggetto, come riformulato a conclusione dell'istruttoria tecnica, condizionato all'accoglimento del seguente emendamento: alla fine dell'art. 1 aggiungere "nonché di quanto previsto dall'Accordo fra il Ministro della Salute, Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio, il Ministro della Politiche Agricole e Forestali, e le Regioni e le Province Autonome sancito in data 1° luglio 2004 «Linee guida per l'applicazione del Regolamento CE n° 1774/2002 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione Europea del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano»".

In via subordinata la Conferenza chiede l'accoglimento della seguente proposizione da inserire fra le disposizioni finali: «le disposizioni previste dal presente decreto legislativo si applicano anche all'Accordo fra il Ministro della Salute, Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio, in Ministro della Politiche Agricole e Forestali, e le Regioni e delle Province Autonome sancito in data 1° luglio 2004 recante «Linee guida per l'applicazione del Regolamento CE n° 1774/2002 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione Europea del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano», fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali che provvedono a disciplinare, in modo conforme al diritto comunitario, la materia oggetto del presente decreto.

Roma, 14 ottobre 2004.

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
UFFICIO DI SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I  
RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

25 OTT 2004 fogli 6  
Roma, \_\_\_\_\_ IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO